

CAMERA DEI DEPUTATI N. 192

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CACCIATORE, GRIFONE, AVOLIO, COLOMBI, AICARDI, ROMAGNOLI, CATTANI, FOGLIAZZA, VALORI, FERRARI FRANCESCO, RICCA, COMPAGNONI, PRINCIPE, SPECIALE, FERRI, BARDINI, JACOMETTI, MAGNO, BRODOLINI, MICELI, CORONA ACHILLE, GOMEZ D'AYALA, PIERACCINI, PUCCI ANSELMO, MANCINI, SANTARELLI EZIO, DE LAURO MATERA ANNA, BIGLI, FRANCO, MONTANARI SILVANO, MUSOTTO, BIANCO, MONASTERIO, BERLINGUER, PIRASTU, CALVARESI, MARIANI, GIORGI

Presentata il 1° agosto 1958

Proroga dei contratti agrari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento italiano si è trovato ripetutamente nella necessità di emanare leggi per la proroga dei contratti verbali e scritti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e affitto a coltivatori diretti, compresi quelli con la clausola migliorataria e di colonia mista ad affitto, nonché le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, senza peraltro riuscire ad impedire la carenza legislativa che col passare del tempo si è determinata, provocando gravi contrasti e turbamenti nelle campagne.

Da un sistema di leggi annuali che prorogavano di anno in anno i contratti agrari, si passò nel 1952 alla emanazione di una legge (11 luglio 1952, n. 765), la quale, allo scopo di evitare gli inconvenienti che si verificavano tutti gli anni allo scadere del regime di proroga, prorogava tutti i contratti agrari « fino al termine dell'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari ».

È evidente che, nel momento in cui veniva approvata la legge n. 765, non si poteva prevedere che la legge di riforma dei contratti agrari tardasse tanto, e si poteva perciò ritenere di avere così assicurata la stabilità del contadino sul fondo, salvo, naturalmente le eccezioni considerate dalla legge.

I fatti però non hanno corrisposto alle previsioni: la legge di riforma dei contratti agrari è ancora cosa che bisogna realizzare, e gli avvicendamenti dei contadini sui fondi imponevano già nel 1957 di votare una nuova legge che estendesse i benefici della proroga a tutti i contadini che, cambiando podere dopo il 1952, si trovano alla mercé dell'arbitrio padronale.

Così con la legge n. 244, si istituì il principio della proroga a tempo indeterminato per tutti i contratti stipulati anche dopo il 1952. Tale norma però, se poté evitare la carenza legislativa per tutti i contratti stipulati fino al 1957, non evitò la carenza legislativa per tutti i contratti che si sono stipulati in questo frattempo e comunque

stipulati dopo il 28 marzo 1957; e oggi i contadini che hanno dovuto cambiare podere sono sottoposti al ricatto e agli abusi che i concedenti fanno subire loro, minacciandoli di disdetta.

Non può sfuggire ad alcuno il fatto che, perdurando tale stato di cose, si rende inoperante lo spirito delle leggi n. 765 e n. 244, il quale voleva assicurare la stabilità del contadino sulla terra e si ostacolano gravemente gli avvicendamenti che si rendono utili, in quanto il contadino che cambia podere si espone al pericolo dell'arbitrio padronale.

Allo scopo di rendere operante lo spirito delle leggi n. 765 e n. 244 e di evitare gli inconvenienti menzionati che provocano tanti contrasti ed inevitabile malcontento fra le masse contadine, si rende necessaria una nuova legge che assicuri un minimo di tranquillità ai mezzadri, ai coloni parziari, agli affittuari e a tutti i lavoratori che hanno un contratto agrario.

A tali fini risponde la nostra proposta di legge, la quale, siamo sicuri, onorevoli colleghi, riporterà il vostro consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le norme di cui alla legge 11 luglio 1952, n. 765, e alla legge 28 marzo 1957, n. 244, si applicano anche ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore delle predette leggi, nonché a tutti gli altri contratti che verranno stipulati fino all'entrata in vigore di una nuova legge sulla riforma dei contratti agrari.